

**Edizione di martedì 23 aprile 2019**

## **IVA**

**Esterometro: gli ultimi controlli prima dell'invio**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **AGEVOLAZIONI**

**Cedibile l'ecobonus per interventi su singole unità immobiliari**

di **Lucia Recchioni**

## **IVA**

**Novità sui servizi di trasporto e di spedizione di beni in importazione**

di **Marco Peirolo**

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

**Coadiuvanti esentati da Imu solo a partire dal 2019**

di **Fabio Garrini**

## **CONTENZIOSO**

**Il Comune può procedere alla notifica semplificata**

di **Luigi Ferrajoli**

## IVA

---

### ***Esterometro: gli ultimi controlli prima dell'invio***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

**Entro il 30 aprile** occorre inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere relative ai **primi tre mesi del 2019**, tenendo in considerazione la **data di emissione per le fatture emesse** e la **data di registrazione per le fatture di acquisto**.

A partire dalla trasmissione delle operazioni di aprile l'adempimento torna **a cadenza mensile**, con necessità di inviare la comunicazione **entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento** (operazioni di aprile, comunicate entro il 31 maggio e così via).

L'**ambito oggettivo** ricomprende **tutte le operazioni con controparti non residenti e non stabilite** nel territorio dello Stato, per le quali **non sia stata emessa fattura elettronica**.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

- **dati identificativi del cedente/prestatore,**
- **dati identificativi del cessionario/committente,**
- **data del documento** comprovante l'operazione,
- **data di registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- **numero del documento,**
- **base imponibile,**
- **aliquota Iva applicata e l'imposta**, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la **"Natura operazione"**.

Si propone un **riepilogo delle principali operazioni** che richiedono l'indicazione della natura operazione.

| <b>Natura</b>     | <b>Riferimenti Iva</b>  |
|-------------------|---|
| <b>operazione</b> |   |
| <b>N1</b>         | <a href="#">Articolo 15 D.P.R. 633/1972</a> (ad esempio, somme anticipate in nome e per conto, interessi di mora, risarcimento danni) |
| Operazioni        |   |
| fuori campo Iva   |   |
| <b>N2</b>         | <a href="#">Articolo 1 D.P.R. 633/1972</a> (mancanza del presupposto soggettivo)  |
| Operazioni        | <a href="#">Articolo 2 D.P.R. 633/1972</a> (somme di denaro)  |

- fuori campo Iva  
**N3** [Articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972](#) (territorialità Iva)  
[Articolo 8, comma 1, lett. a\) e b\), D.P.R. 633/1972](#) (esportazioni dirette e indirette)
- Operazioni non imponibili Iva  
[Articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) (servizi internazionali)
- [Articolo 41 D.L. 331/1993](#) (cessioni intracomunitarie di beni)
- [Articolo 71 D.P.R. 633/1972](#) (cessioni verso San Marino e Città del Vaticano)
- N4** [Articolo 72 D.P.R. 633/1972](#) (cessioni verso organismi internazionali)  
[Articolo 10 D.P.R. 633/1972](#) (ad esempio, interessi per dilazione pagamento)
- Operazioni
- Esenti Iva  
**N5** [Articolo 36 D.L. 41/1995](#) (regime del margine)
- [Articolo 74-ter D.P.R. 633/1972](#) (agenzie di viaggio)
- N6** Operazioni soggette a inversione contabile in acquisto (ad esempio, acquisto di beni e servizi da Ue, servizi da extra-Ue).
- N7** [Articolo 7-sexies, lett. f\), D.P.R. 633/1972](#) – Iva assolta in altro stato Ue (ad esempio, servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione)

Altro **dato obbligatorio** del tracciato xml è il “**Tipo documento**” nel rispetto della seguente tabella di raccordo.

| <b>Tipo documento</b> | <b>Descrizione</b>                              |
|-----------------------|---|
| <b>TD01</b>           | Fattura emessa o ricevuta                       |
| <b>TD04</b>           | Nota di credito                                 |
| <b>TD05</b>           | Nota di debito                                  |
| <b>TD10</b>           | Fattura di acquisto intracomunitario di beni    |
| <b>TD11</b>           | Fattura di acquisto intracomunitario di servizi |

La comunicazione **resta facoltativa** per le “**operazioni che hanno formato oggetto di formalità doganali**” come descritto nella relazione illustrativa alla L. 205/2017; pertanto, **le importazioni**, per le quali si registra la bolletta doganale sul registro Iva acquisti, **possono essere escluse dalla comunicazione** e, allo stesso modo, anche le esportazioni di beni, oggetto di formalità doganali, potrebbero non essere comunicate (sul punto continuiamo ad attendere una conferma ufficiale).

Nella comunicazione rientrano sicuramente tutte le **operazioni di acquisto intracomunitario sia di beni che di servizi**. Si evidenzia che l’inserimento delle relative fatture nei **modelli Intra** (con le semplificazioni previste dal provvedimento del 25 settembre 2017) resta un **adempimento**

**separato e indipendente** rispetto all'esterometro.

Le suddette operazioni hanno le seguenti peculiarità:

- vanno indicate esclusivamente nel **lato passivo delle fatture ricevute** (blocco DTR);
- richiedono l'esposizione del tipo documento **"TD10" per gli acquisti intra-Ue di beni e "TD11" per i servizi ricevuti da prestatore Ue**;
- non occorre riepilogare le fatture **registrate solo in contabilità** come, ad esempio, per i **servizi in deroga** (ad es. pernottamento o ristorante in Ue). In alternativa, **se il contribuente ha scelto di registrare tali operazioni nel registro Iva acquisti** come fuori campo Iva (nel nostro esempio, come fuori campo **articolo 7-quater**), **occorre compilare l'esterometro** riportando nel campo **Natura operazione**, il codice **"N2"**.

Spostandoci **sul lato attivo**, nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere occorre considerare tutte le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, **compresi i privati consumatori**. **L'esterometro può essere evitato se**, oltre ad inviare al cliente la fattura in formato "tradizionale", **viene effettuato l'invio al Sistema di Interscambio (Sdi) della fattura elettronica in formato xml**, indicando nel **"codice destinatario"** il codice **"XXXXXXX"**.

Ricordiamo, infine, come gestire le operazioni attive **verso soggetti esteri con identificazione diretta o un rappresentante fiscale in Italia**.

Qualora l'operatore Iva residente (o stabilito) **decida di emettere la fattura elettronica** nei confronti dell'operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al Sdi il file della fattura inserendo il valore predefinito **"0000000"** nel campo **codice destinatario**, salvo che il cliente non comunichi uno **specifico indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario) **evitando**, anche in questo caso, **la trasmissione dell'esterometro**.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito, in occasione di Telefisco 2019, che le **fatture estere elettroniche** emesse in formato xml saranno considerate **originali** da portare **in conservazione elettronica**.

Master di specializzazione

**LE PROCEDURE CONCURSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Cedibile l'ecobonus per interventi su singole unità immobiliari***

di Lucia Recchioni

Con il [provvedimento prot. n. 100372/2019 del 18.04.2019](#) sono state dettate le **modalità di cessione del credito** derivante dalla detrazione spettante per gli **interventi di riqualificazione energetica** effettuati sulle **singole unità immobiliari**; con riferimento alle spese sostenute **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica** realizzati sulle **parti comuni** di edifici, **invece**, il **provvedimento** in esame ha **esteso** le disposizioni del [provvedimento prot. n. 165110 del 28.08.2017](#) anche agli interventi effettuati dopo il **1° gennaio 2018**.

Giova a tal proposito ricordare che la **Legge di bilancio 2018** ha modificato l'[articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, D.L. 63/2013](#) estendendo la possibilità di **cedere** il credito corrispondente alle **detrazioni** previste per gli **interventi di riqualificazione energetica** non solo agli interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali**, ma anche a quelli effettuati sulle **singole unità immobiliari**.

Ai fini della **cessione dell'ecobonus** per interventi su singole unità immobiliari occorre distinguere **due fattispecie**:

- i **soggetti c.d. "incapienti"** possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019** per interventi di riqualificazione energetica, in favore dei **fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero di **altri soggetti privati diversi dai fornitori**, sempreché **collegati al rapporto** che ha dato origine alla detrazione, con la **facoltà di successiva cessione del credito**;
- tutti **gli altri soggetti beneficiari** della detrazione, diversi dai soggetti c.d. "incapienti", **possono ugualmente cedere la detrazione** per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019** in favore dei **fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero di **altri soggetti privati** (con la facoltà di successiva cessione del credito), ma, **a differenza dei soggetti di cui al punto 1), non possono cedere il credito agli istituti di credito e gli intermediari finanziari**.

I soggetti che intendono cedere il credito devono trasmettere telematicamente **apposita comunicazione**, entro il **28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**, dichiarando la sussistenza dei **presupposti** per la cessione del credito.

In alternativa alla **trasmissione telematica**, il provvedimento prevede la possibilità di **inviare la comunicazione**:

- per il tramite degli **uffici dell'Agenzia delle entrate** (utilizzando il [modulo previsto](#)),
- **a mezzo pec**, inviando [il modulo](#) sottoscritto con **firma digitale** oppure con **firma autografa**; in quest'ultimo caso, tuttavia, il modulo deve essere **inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario**.

Con specifico riferimento ai dati relativi ai **crediti ceduti** per le spese sostenute dal **1° gennaio al 31 dicembre 2018** per interventi su **singole unità immobiliari** la comunicazione in esame deve essere trasmessa, con le richiamate modalità, **dal 7 maggio al 12 luglio 2019**.

Si ricorda che **il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito**.

A **seguito** della **comunicazione** inviata, l'Agenzia delle entrate provvederà a rendere visibile nel **"Cassetto fiscale"** del **cessionario** il **credito d'imposta** che gli è stato attribuito; il **cessionario** dovrà pertanto **accettare il credito**, sempre utilizzando le apposite funzionalità presenti nell'area riservata.

L'**avvenuta accettazione** sarà **comunicata**, con le medesime funzionalità presenti nell'area riservata, al **cedente**.

A **seguito dell'accettazione** il credito potrà quindi essere **utilizzato in compensazione**, in **dieci quote annuali**, a decorrere dal **20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**: a tal fine sarà sempre necessaria la **presentazione del modello F24** tramite i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il **codice tributo** che sarà reso disponibile con una **successiva risoluzione** dell'Agenzia delle entrate.

Seminario di specializzazione

## LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***Novità sui servizi di trasporto e di spedizione di beni in importazione***

di **Marco Peirola**

Le condizioni di **non imponibilità Iva dei servizi di spedizione e di trasporto di beni in importazione**, previste dall'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#), sono state oggetto di un **duplice intervento normativo**, volto ad adeguare la disciplina interna a quella unionale.

Con la **Legge europea 2018**, approvata in via definitiva dal Senato il 16 aprile 2019, sono stati modificati i [n. 2\), 4\)](#) e [4-bis\)](#) dell'[articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), riferiti, rispettivamente, ai **servizi di trasporto**, ai **servizi di spedizione** e ai **servizi accessori alle spedizioni**.

La novità è che tali prestazioni, **se relative a beni in importazione**, beneficiano del trattamento di **non imponibilità**, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile dell'Iva all'importazione, **anziché essere assoggettato ad imposta in dogana**.

In tal modo, **si archivia la procedura di infrazione n. 2018/4000**, con la quale la Commissione europea ha evidenziato la difformità delle disposizioni nazionali e della prassi amministrativa (si veda la [circolare 9 aprile 1981, n. 12/370205](#)) rispetto agli [articoli 86, par. 1, lett. b\)](#), e [144 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), alla luce anche della sentenza *Federal Express Europe* ([causa C-273/16 del 4 ottobre 2017](#)).

Quest'ultima previsione, in particolare, nello stabilire che **“gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b)”**, rende palese che la **detassazione dei servizi di trasporto e di spedizione**, nonché di quelli **accessori alle spedizioni** – ove riguardanti beni in importazione – non può essere subordinata alla condizione precedentemente richiesta dalla normativa italiana, laddove il richiamato [articolo 86, par. 1, lett. b\)](#), dispone che **“devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi, (...) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che *sopravvengono* fino al primo *luogo di destinazione* dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione (...)”**.

A seguito delle modifiche operate dall'**articolo 11 della Legge europea 2018**, la **non imponibilità** si applica, a norma:

- del n. 2), per **“i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi**



*nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'articolo 69”;*

- del n. 4), per “**i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'articolo 69 (...)**”;
- del n. 4-bis), per “**i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta**”.

La modifica del n. 4-bis) dell'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) si pone come **completamento di quella operata dalla L. 115/2015 (Legge europea 2014)**, finalizzata – a suo tempo – ad ottenere l'archiviazione della **procedura di infrazione n. 2012/2088**.

Dopo tale intervento normativo, la **non imponibilità**, per i **servizi accessori alle spedizioni**, era limitata “**alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta**”.

La condizione di non imponibilità risultava, pertanto, allineata alle disposizioni unionali di riferimento, in precedenza richiamate, ma – come desumibile dalla successiva **procedura di infrazione n. 2018/4000** – la **limitazione della detassazione alle importazioni di beni di modico valore** e alle **piccole spedizioni** si poneva ancora **in contrasto con gli articoli 86, par. 1, lett. b), e 144 Direttiva 2006/112/CE**.

La **Legge europea 2018**, nell'**eliminare il riferimento alle piccole spedizioni** e a quelle di **valore trascurabile**, supera quindi il rilievo della Commissione.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni coincide con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma le novità in esame hanno **effetto retroattivo per gli operatori**, ove interessati ad avvalersene. Essi, infatti, **possono validamente applicare le norme unionali** sopra richiamate, che, essendo incondizionate e sufficientemente dettagliate e precise, hanno **efficacia diretta nell'ordinamento nazionale**, sicché – in caso di controversia – possono essere invocate in giudizio contro lo Stato che non le ha recepite in modo corretto.

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >



## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Coadiuvanti esentati da Imu solo a partire dal 2019***

di **Fabio Garrini**

La **Legge di bilancio**, tramite un blocco di disposizioni poste in favore del **comparto agricolo**, interviene anche a dirimere una questione riguardante l'applicazione delle **agevolazioni Imu sui terreni edificabili** posseduti da lap e coltivatori diretti, quando il possesso del terreno sia allocato in capo al **coadiuvante** dell'impresa agricola.

Si tratta di una previsione a cui deve essere data **efficacia dal 2019**, implicitamente negando **l'applicazione dell'agevolazione ai precedenti periodi d'imposta**.

#### **La finzione di non edificabilità**

Nella definizione di **area fabbricabile** contenuta nella [lett. b\) dell'articolo 2 D.Lgs. 504/1992](#), è previsto che *"Sono considerati, tuttavia, **non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.**"*

Si tratta della cosiddetta **"finzione di non edificabilità"** delle aree: l'area è **urbanisticamente edificabile** (nel senso che non vi è alcuna compressione dei diritti edificatori previsti su tale terreno), ma ai fini del prelievo comunale **il terreno si considera agricolo**, quindi tassabile sulla base del reddito dominicale a questo attribuito (rammentando che i **terreni posseduti da tali soggetti**, se direttamente condotti, **dal 2016 sono del tutto esenti**).

Al fine di garantire il rispetto della *ratio* della norma, per accedere a tale rilevante **beneficio** è necessario che il **possessore** a norma dell'[articolo 3 D.Lgs. 504/1992](#), quindi il **soggetto passivo** e perciò colui che è tenuto al **versamento dell'imposta**, risulti essere lo stesso **coltivatore diretto**.

È inoltre necessario che il fondo sia **coltivato**, ossia su di questo devono essere esercitate **attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura o allevamento**, da parte del **possessore**.

Queste due condizioni poste come limite alla possibilità del coltivatore diretto ad usufruire dell'agevolazione accordatagli, ha come evidente finalità quella di garantire che tale agevolazione vada effettivamente a favore di quanti svolgono l'attività e **solo in relazione a quei fondi sui quali l'attività viene effettivamente esercitata**.

## Il coadiuvante

Il Mef, con la [nota datata 23 maggio 2016](#) (prot. 20535/2016) interviene sul tema del **possessione da parte del coadiuvante dell'impresa agricola**, in qualità di soggetto che presta continuativamente la propria opera nell'impresa.

Il Dipartimento Fiscale osserva come il coadiuvante sia iscritto come **coltivatore diretto** nel nucleo del capo azienda, negli appositi elenchi previdenziali, così come previsto dall'[articolo 11 L. 9/1963](#); secondo il Mef occorre affermare che il **coadiuvante fosse il soggetto che effettua la coltivazione del fondo**.

Contro questa posizione si era schierata l'**Anci Emilia Romagna con la nota del 30.5.2016**, affermando che il **coadiuvante agricolo non poteva accedere alle agevolazioni Imu** perché, molto banalmente, non è un coltivatore diretto, visto che **il coltivatore diretto è il titolare dell'impresa agricola**.

Sul punto consta una **consolidata interpretazione restrittiva della Cassazione che nega l'agevolazione a soggetti diversi dal coltivatore diretto**.

Nell'[ordinanza n. 3531/2018](#) si afferma infatti come il **contribuente proprietario dei terreni** oggetto di contestazione, *“pur essendo iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, aveva cessato l'attività agricola nel 2002 e non aveva fornito alcuna prova circa la **conduzione diretta** dei terreni oggetto di imposizione fiscale negli anni in contestazione, non assumendo rilievo, ai fini del beneficio, la mera qualifica di **collaboratore dell'attività del figlio**.”*

Posizione peraltro rinvenibile in altra **pronuncia riguardante un caso del tutto analogo**, dove il contribuente proprietario del terreno non era titolare della partita Iva, ma **coadiuvante dell'impresa**.

La Cassazione con ben 3 interventi ([ordinanze n. 11979/2017](#), n. [12422/2017](#) e n. [12423/2017](#)), discostandosi in maniera decisa dalla posizione del Mef, aveva affermato come risulta del tutto *“**irrilevante, ai fini che ci occupano, la mera qualifica** (diversa da quella di socio ovvero di comproprietario) **di coadiuvante nell'impresa di quest'ultimo**.”*

Nel [comma 705 della Legge di bilancio 2019](#) si afferma che: *“I **familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella **gestione assistenziale e previdenziale agricola** quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.”*

Si tratta di una previsione di portata generale che pare potersi applicare anche al caso di specie; pertanto, **quando il terreno sia di proprietà**, ad esempio, **del padre coadiuvante** e venga **coltivato dall'impresa del figlio** (impresa della quale il padre è appunto coadiuvante) **l'agevolazione diviene applicabile anche a tali terreni**.

Sarà **necessario capire** cosa si debba intendere per “*partecipino attivamente*” e come sarà possibile dimostrare il rispetto di tale **requisito**.

La **Legge di bilancio**, comunque, **nulla dispone sotto il profilo della decorrenza**; non pare quindi possibile affermarne la natura interpretativa, con la conseguenza che la **finzione di non edificabilità risulterebbe applicabile a favore dei coadiuvanti solo a decorrere dal 2019**, posto che la Legge di bilancio esplica effetti dal **1° gennaio 2019**.

Peraltro, questa sarebbe una implicita conferma dell'**impossibilità di applicare l'esenzione Imu sino al 2018**: se il legislatore è intervenuto sul tema **ampliando la portata del beneficio ai coadiuvanti**, significa che in precedenza **questi non avevano alcun diritto ad ottenere il beneficio oggi attribuito**.



## CONTENZIOSO

---

### ***Il Comune può procedere alla notifica semplificata***

di **Luigi Ferrajoli**

**La notificazione degli atti tributari** è eseguita dagli **ufficiali della riscossione** o da altri soggetti abilitati dal concessionario **nelle forme previste dalla legge** ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai **messi comunali** o dagli **agenti della polizia municipale**.

La notifica può essere eseguita anche mediante **invio di raccomandata con avviso di ricevimento**; in tale caso, l'atto è notificato in plico chiuso e **la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento** sottoscritto da una delle persone previste dall'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973](#) o dal **portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda**. Questa seconda notifica **viene definita diretta**.

In particolare, nel caso di notifica **di avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali**, l'[articolo 1, comma 161, L. 296/2006](#) prevede espressamente che *“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”*.

Nel caso di notifica **con raccomandata “ordinaria”** la normativa di riferimento non prevede **l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito**, ma si limita a precisare che il soggetto riceve un **“avviso di giacenza”**.

Tale principio è stato ribadito dall'[ordinanza n. 6857](#) emessa dalla **Corte di Cassazione, Sezione Tributaria**, in data 8 marzo 2019.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto **ricorso avverso la cartella di pagamento**, che veniva accolto dalla **CTP competente**, per difetto di **notifica del prodromico avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili**, provvedimento che veniva confermato dalla **Commissione Tributaria Regionale della Campania**.

La **CTR** aveva argomentato la propria decisione evidenziando che la prova dell'avvenuta

notifica eseguita **a mezzo raccomandata ordinaria** non poteva essere desunta dai documenti prodotti dal Comune (il frontespizio dell'avviso di accertamento, l'avviso di ricevimento della raccomandata ed un'attestazione di Poste Italiane spa) in quanto incompleti.

Infatti, la **CTR aveva ritenuto indispensabile per la regolarità della notifica**: a) **“la completezza dell'avviso di ricevimento”**; b) **l'invio della raccomandata informativa**, necessario ai sensi dell'[articolo 7 L. 890/1982](#).

Avverso tale decisione l'Ente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando la **validità della documentazione prodotta** a fondamento della correttezza della notifica e la **manca di necessità di invio della raccomandata informativa** per rendere efficace la notifica.

Innanzitutto il giudice di legittimità ha precisato che la **notifica** oggetto di causa è stata eseguita dal Comune **“direttamente, a mezzo posta, con raccomandata ordinaria”**.

Ciò posto, la **Corte di Cassazione**, richiamando la propria **precedente pronuncia n. 17598/2010**, ha stabilito **la legittimità della notifica**.

In particolare, la Corte ha evidenziato che: *“nel caso di notifica effettuata direttamente dall'Ufficio il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari, bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario”*.

Non solo. In caso di **notifica ordinaria**, la prova dell'esistenza della notifica può essere data anche da **un'attestazione dell'ufficio postale** da cui risultino le modalità e la data della notifica medesima, **essendo tale attestazione equivalente all'avviso**, ex [articolo 8 D.P.R. 655/1982](#).

Nel caso di specie, **il perfezionamento della notifica** si evinceva **dall'attestazione rilasciata dall'ufficio postale**; per tali ragioni **la Corte ha accolto il ricorso** del Comune e ha **cassato la sentenza impugnata**.

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

Scopri le sedi in programmazione >